

REGOLAMENTO (UE) 2014/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 15 giugno 2014

relativo all'istituzione di un quadro che favorisca gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2013/2003

(Non vincente a fini del FES)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

presa in considerazione del parere di altri legislatori ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

adottando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea mira a facilitare un mercato interno che operi per lo sviluppo sostenibile dell'Unione. Questo, in tal caso, una crescita economica sostenibile e un alto livello di tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente.
- (2) Il 23 settembre 2011 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato un nuovo quadro mondiale di sviluppo sostenibile (Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, l'Agenda 2030). L'Agenda 2030 è imperniata sugli obiettivi di sviluppo sostenibile, definiti e spiccati in un documento della assemblea generale, economico, sociale e ambientale. La risoluzione della Commissione del 21 novembre 2010 del nuovo quadro mondiale dell'Unione europea (regio legge di 2014) al quadro politico dell'Unione, al fine di garantire che tutti gli attori e le istituzioni politiche dell'Unione, sia al suo interno che nel resto del mondo, lavorino proprio gli 2030 del sviluppo. Nella risoluzione del 15 giugno 2017 il Consiglio ha confermato l'impiego dell'Unione e dei suoi Stati membri al nuovo Agenda 2030 in modo completo, coerente, globale, integrato ed efficace, in stretta cooperazione con i partner e il suo pari successo (17 dicembre 2017) la Commissione ha pubblicato la comunicazione sul stesso tema (3).
- (3) L'accordo di Parigi adottato nell'ambito della Conferenza globale delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (accordo di Parigi) è stato approvato dall'Unione il 12 ottobre 2015 (4). L'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), dell'accordo di Parigi mira a rafforzare la risposta ai cambiamenti climatici, nei diversi suoi, mediante i suoi obiettivi comuni in un processo che include e con sviluppo e base scientifica di base e offre una e sostiene i cambiamenti climatici in tale contesto. Il 17 dicembre 2017 il Consiglio europeo ha adottato conclusioni sui cambiamenti climatici. Il presente regolamento rappresenta quindi un passo fondamentale verso l'attuazione di soluzioni sostenibili a lungo termine con vista il 2030.
- (4) La sostenibilità e la resilienza e rafforzamento della competitività sono inoltre ai cambiamenti climatici, gli obiettivi in termini di clima e climatici sono fondamentali per garantire la competitività dell'economia dell'Unione nel lungo termine. In tal caso, sempre la sostenibilità e clima al centro del progetto dell'Unione e l'Unione sull'Unione europea e l'Unione sul funzionamento dell'Unione europea (5) in attuazione la dimensione sociale e ambientale,

(1) C(2014) 04112, 2014, pag. 101.

(2) Decisione del Parlamento europeo del 16 marzo 2014 per avere parificato sulla base ufficiale e parificare al Consiglio in prima lettura gli 17 aprile 2014 (2013/0444 del Parlamento europeo) del 17 giugno 2014 per avere parificato sulla base ufficiale.

(3) Decisione del Parlamento europeo del 15 ottobre 2014, relativa ad conclusioni, a tema dell'Unione europea, dell'accordo di Parigi adottato nell'ambito della Conferenza globale delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 12 ottobre 2015, del 17 dicembre 2017, pag. 7.